



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

N. 554 GEN.

DEL 06/07/2010

DIPARTIMENTO ATTIVITA' E BENI CULTURALI – CENTRO STORICO
BENI MONUMENTALI ED ARCHEOLOGICI-SPORT E TURISMO – TRASPORTI

ATTO DI GESTIONE

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 29 GIU. 2010

OGGETTO : Approvazione convenzione per tirocini di formazione e di orientamento con Università John Cabot University di Roma. Rilascio nulla-osta per espletamento attività di tirocinio Clara Giannini.

IL DIRIGENTE

- **Vista** la nota del 15/06/2010 con la quale l'Università John Cabot University di Roma chiede il nulla-osta per lo svolgimento di un periodo di tirocinio presso il Comune della laureanda in storia dell'arte Clara Giannini , nata a Ceccano il 14/3/1989;
- **Vista** lo schema di convenzione per la promozione di tirocini formativi e di orientamento finalizzati a fare acquisire agli studenti esperienze dirette in ambito lavorativo trasmessa dall'Università con la citata nota;
- **Atteso** che l'Università John Cabot University si è impegnata a farsi carico della copertura assicurativa della tirocinante;
- **Visto** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267;
- **Visto** il vigente statuto ed il regolamento di contabilità

DETERMINA

- 1) di approvare e sottoscrivere la convenzione relativa allo svolgimento di tirocini presso il Comune da parte di studenti dell'Università John Cabot University di Roma;



2) di autorizzare il tirocinio della studentessa Clara Giannini che verrà svolto presso il Museo Civico;


3) di dare atto che la presente determinazione.

- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite dell'ufficio di Segreteria Generale;
- va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Addi 29 /06/2010

Il Dirigente
Dott.ing. Luigi Di Mauro





CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998)

TRA

L'Università John Cabot University con sede in Roma, C.F. 01476880586, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Dr. Franco Pavoncello nato a Roma il 7/10/1950, CF: PVNFNC50R07H501Z

E

L'Azienda: _____
Tipologia di attività: _____
Con sede legale in: _____,
Ufficio di rappresentanza – sede operativa: _____
C.F. _____,
P.I. _____
N. dipendenti: _____
Telefono: _____
Fax: _____
E-mail: _____; sito-web _____
D'ora in poi denominato "soggetto ospitante",
rappresentata dal Dr/D.ssa _____
nato/a il _____ a _____

PREMESSO

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 l'AZIENDA/ENTE si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/97.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile aziendale.
3. La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutore universitario e al soggetto promotore al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art.5.
4. Sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante con il consenso del tutore universitario, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
5. E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque con il consenso del tutore universitario. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del soggetto ospitante, tempestiva comunicazione al soggetto promotore.
6. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del decreto sopra citato.

Art. 4

Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

Art. 5

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'istituto assicurativo (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. Il soggetto ospitante provvederà direttamente a far pervenire alle rappresentanze sindacali aziendali una copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo.

Art. 6

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore e il soggetto ospitante. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. del 30.06.2003.

Art. 7

La presente Convenzione ha la durata di _____ dalla data della firma e potrà essere rinnovata, previo accordo scritto tra le parti, per lo stesso periodo sopraindicato.

Roma, _____
Data della firma e stipulazione

Per il soggetto Promotore

John Cabot University
Dr. Franco Pavoncello, Presidente

Per il soggetto Ospitante

Associazione: _____
Dott./D.ssa : _____

firma

firma

UFFICIO SEGRETERIA:

Visto che la presente determinazione è esecutiva, viene assunta al Registro Generale al N. 554 in data 06/07/2010

PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni n. _____

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data _____ e vi resterà per 15 giorni esecutivi.

Lì _____

IL MESSO COMUNALE